18. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento) 321

Disegni di legge (Annunzio) 319

Disegno di legge di conversione (Conferma dell'assegnazione a Commissione in sede referente e modifica del parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento) 320

Disegno di legge di conversione n. 635:

(Articolo unico) 307

(Articoli del relativo decreto-legge) 307

(Emendamenti ed articolo aggiuntivo) 307

Disegno di legge di conversione n. 540:

(Articolo unico) 311

(Modificazioni apportate dalla Commissione) 311

PAG.

(Articoli del relativo decreto-legge) 312

(Emendamenti e subemendamento) 313

(Ordini del giorno) 315

Missioni valevoli nella seduta del 22 giugno 1994 319

Proposte di legge:

(Annunzio) 319

(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 320

(Ritiro) 320

Proposte di legge di iniziativa popolare (Assegnazione a Commissioni in sede referente) ... 320

Risoluzione, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio) 321

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 322, RECANTE RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 28 AGOSTO 1989, N. 302, CONCERNENTE DISCIPLINA DEL CREDITO PESCHERECCIO DI ESERCIZIO (635)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 novembre 1993, n. 485, 29 gennaio 1994, n. 72, e 31 marzo 1994, n. 214.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per lire 9.000 milioni, delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 9.000 milioni *con le seguenti:* lire 20.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: lire 9.000 milioni *con le seguenti:* lire 20.000 milioni.

*** 1. 1.**

Vannoni, Tattarini, Turci, Duca, Mariani, Galileo Guidi, Di Stasi, Brunale, Grassi, Biricotti, Zagatti, Vozza, Campatelli, Camoirano, Perinei, Sitra, Gerardini.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 9.000 milioni *con le seguenti:* lire 20.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: lire 9.000 milioni *con le seguenti:* lire 20.000 milioni.

*** 1. 2.**

Castellani, Pinza, Ugolini, Moioli Viganò.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Una quota pari a lire 3.000 milioni della somma prevista al comma 1 è destinata all'erogazione di un contributo *una tantum* per la ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione del finanziamento sarà stabilita dal Comitato istituito dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

** **1. 3.**

Vannoni, Tattarini, Turci, Duca, Mariani, Galileo Guidi, Di Stasi, Brunale, Grassi, Biricotti, Zagatti, Vozza, Campatelli, Camoirano, Perinei, Sitra.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Una quota pari a lire 3.000 milioni della somma prevista al comma 1 è destinata all'erogazione di un contributo *una tantum* per la ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione del finanziamento sarà stabilita dal Comitato istituito dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

** **1. 4.**

Castellani, Pinza, Ugolini, Moioli Viganò.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. La sezione di garanzia per il credito peschereccio, istituita dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 302, è assorbita dal Fondo interbancario di garanzia, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'operazione è esente da ogni imposta e tassa.

2. Il comma 1 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

« 1. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro ».

3. Il comma 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 385 del 1993 è abrogato.

4. L'articolo 154 del decreto legislativo n. 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 154. – 1. Al fondo e alla sezione speciale, previsti dall'articolo 45 del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento delle disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

6. L'efficacia dei commi 1, 2, 3 e 4 decorre dall'adeguamento normativo previsto dal comma 5.

7. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 385 del 1993 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Gli onorari notarili relativi alla costituzione di privilegi a garanzia di finanziamenti a medio e lungo termine sono ridotti alla metà ».

1. 01.

Governo.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 292, RECANTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE (540)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 454, 14 gennaio 1994, n. 31, e 17 marzo 1994, n. 177.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

Al comma 1, capoverso, le parole: « , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, » *sono soppresse;*

al comma 3, le parole: « 271/91/CEE », *sono sostituite dalle seguenti:* « 91/271/CEE ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. — 1. Il numero 2) dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, già sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

" 2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio, fatti salvi i limiti fissati dalle regioni con i piani di risanamento" ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — 1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:

"Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, l'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, ovvero di quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, ovvero di quelli specifici eventualmente prescritti in sede di rilascio dell'autorizzazione o di modifica della stessa, ove non costituisca reato o circostanza aggravante di altro reato connesso, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale.

Si applica unicamente la sanzione penale dell'ammenda fino a lire sessanta milioni se per gli scarichi di pubbliche fognature, o per quelli provenienti da insediamenti produttivi, esclusi quelli domestici, sono superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'allegato 1 alla delibera medesima.

Agli scarichi provenienti da insediamenti esclusivamente domestici si applicano unicamente le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma del presente articolo. Per tali scarichi non recapitanti in pubbliche fognature l'inosservanza della disciplina definita dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici milioni".

2. Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le parole: "al primo, secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "al primo e secondo comma" ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-*bis*. – 1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. — 1. Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici milioni".

Art. 2-*ter*. – 1. Per gli scarichi delle pubbliche fognature e per quelli provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, qualora la domanda di autorizzazione venga presentata nelle forme prescritte entro sessanta giorni dalla predetta data ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

« La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo, nei casi ed alle condizioni stabiliti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposite direttive del Ministro dell'ambiente, in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento e di qualità del corpo idrico ricettore. ».

2. Restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 271/91/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991.

ARTICOLO 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:

« Salvo quanto previsto dal comma successivo si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla pre-

sente legge ovvero quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione. La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Fatte salve le disposizioni penali previste per l'inosservanza degli obblighi connessi al rilascio dell'autorizzazione degli scarichi degli insediamenti civili, attivati a decorrere dal 13 giugno 1976, l'inosservanza dei limiti di accettabilità fissati per tali scarichi dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire otto milioni. ».

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, al capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: cui possono derogare *fino a:* del Ministro dell'ambiente.

1. 1.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 1, al capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: anche in senso meno restrittivo *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* in relazione all'efficace funzionamento degli impianti di depurazione e fatte salve le funzioni cui è adibito il corpo idrico recettore secondo le previsioni del piano di risanamento.

1. 2.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 1, al capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: anche in senso meno restrittivo.

1. 3.

Calzolaio, Scalia, Vigni.

Al comma 1, al capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: anche in senso meno restrittivo *con la seguente:* unicamente.

1. 4.

Lenti, Siacca, Scotto di Luzio.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 5.

Sopprimere il comma 1-bis.

0. 1. 5. 1.

La Commissione.

Al comma 1, al capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: nei casi ed alle condizioni stabiliti *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento nonché degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano tali scarichi, nei casi ed alle condizioni stabilite con apposite direttive fissate dal Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Le direttive di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, devono

essere adottate dal Ministro dell'ambiente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 5.

Calzolaio, Vigni, Scalia.

Al comma 2, premettere le parole: Fino all'adozione delle direttive di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,.

1. 6.

La Commissione.

ART. 1-*bis*.

Sopprimerlo.

1-*bis*. 1.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 1, capoverso 2), dopo le parole: fissati dalle *inserire le seguenti:* tabelle allegate alla presente legge, nonché da quelli eventualmente fissati dalle.

1-*bis*. 2.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli importi minimo e massimo dell'ammenda prevista dal primo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono aumentati, rispettivamente, a due e a dodici milioni di lire.

2. 1.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole da: è punita *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* è punita sempre con la pena dell'arresto nonché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici milioni. La condanna comporta la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. 2.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

In deroga al precedente comma, per tutti gli scarichi, eccettuati quelli provenienti da insediamenti esclusivamente abitativi, si applica comunque la sola sanzione penale dell'ammenda fino a lire sessanta milioni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'allegato 1 alla delibera medesima.

Conseguentemente, al terzo capoverso, sostituire la parola: domestici *con la seguente:* abitativi.

2. 5.

La Commissione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: dell'ammenda *inserire le seguenti:* da cinque milioni.

2. 3.

Calzolaio, Vigni, Scalia.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: o per quelli provenienti da insediamenti produttivi, esclusi quelli domestici.

Conseguentemente, sopprimere il terzo capoverso.

2. 4.

Calzolaio, Vigni, Scalia.

ART. 2-*ter*.

Sopprimerlo.

2-*ter*. 1.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, che reca modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;

esprime preoccupazione per il ritardo – ormai cronico – dell'adozione di norme di attuazione della direttiva 91/271/CEE volte ad assicurare che i comuni si dotino di adeguati impianti di depurazione e di reti fognarie onde garantire i necessari interventi di protezione dell'ambiente e di risanamento dei corpi idrici;

valuta assolutamente inefficaci i rinvii e gli aggiustamenti che i diversi Governi hanno proposto e realizzato in quanto essi non hanno temperato in alcun modo i disagi dei cittadini, delle imprese e degli enti locali di fronte ai guasti di un crescente inquinamento ed alle pesanti responsabilità di chi ha dovuto assumere difficili decisioni al di fuori di un quadro normativo certo e senza la disponibilità di mezzi adeguati;

impegna il Governo

ad emanare in tempi brevi il decreto legislativo di cui alla legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993), al fine di definire gli obiettivi, le misure, i tempi ed i modi degli interventi di protezione dell'ambiente dalle conseguenze negative degli scarichi delle acque reflue;

2) a predisporre un programma nazionale di risanamento dei corpi idrici in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Risorse idriche), prevedendone l'adeguato finanziamento;

3) a stabilire i tempi del progressivo recupero dei limiti tabellari di cui alla legge n. 319 del 1976 ed alla normativa comunitaria, in relazione alla realizzazione del programma di risanamento di cui al punto 2;

4) ad assumere le opportune iniziative al fine di assegnare alle regioni ed ai comuni poteri e finanziamenti relativi al risanamento dei corpi idrici ed alla produzione dell'ambiente, per consentire loro di programmare, realizzare e far funzionare gli impianti di depurazione e le reti fognarie.

9/540/1.

Calzolaio, Scalia, Vigni.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;

rilevato che la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993) delega il Governo ad attuare, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, la direttiva comunitaria 91/271/CEE rivolta alla promozione di interventi di protezione dell'ambiente dalle conseguenze negative degli scarichi delle acque reflue urbane;

impegna il Governo

a prevedere, in sede di decreto legislativo di recepimento della direttiva citata, l'assegnazione dei proventi delle sanzioni amministrative ad un « Fondo per il risanamento dei corpi idrici e la protezione dell'ambiente ».

9/540/2.

Vigni, Calzolaio, Scalia.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 giugno 1994.

Aimone Prina, Acierno, Aloi, Bampo, Bindi, Bonino, Costa, Di Luca, Fiori, Fumagalli Carulli, Gasparri, Gubetti, Li Calzi, Lo Jucco, Marano, Meo Zilio, Antonio Rastrelli, Romani, Rubino, Urbani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 giugno 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DI STASI ed altri: « Soppressione delle case mandamentali » (727);

SODA: « Modifica all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, in materia di iscrizione al ruolo dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni a veicoli a motore e natanti » (728);

MAZZUCA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso e la progressione in carriera dei docenti universitari, nonché dei ricercatori e dei tecnologi degli enti di ricerca, banditi successivamente al 31 dicembre 1988 » (731);

DI MUCCIO: « Disciplina del reato di angheria commesso dall'impiegato pubblico e dall'incaricato di pubblico servizio » (732);

MARTINAT ed altri: « Legge quadro per la disciplina merceologica dei carburanti per autotrazione al fine di ridurre, con effetto immediato, le emissioni inquinanti dei veicoli a motore » (733);

LANTELLA: « Revisione della disciplina degli esami universitari » (734);

LANTELLA: « Abrogazione delle norme relative alla vidimazione annuale delle scritture contabili » (735).

SBARBATI e SGARBI: « Rifinanziamento degli interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro » (736).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 21 giugno 1993 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993 » (729);

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:

accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la

Bulgaria dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;

accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 » (730).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato Martinat ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare le seguenti proposte di legge:

MARTINAT ed altri: « Legge quadro per la disciplina merceologica dei carburanti per autotrazione al fine di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli a motore. Attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sull'impiego di componenti di carburante di sostituzione » (201);

MARTINAT ed altri: « Provvedimenti urgenti volti a contenere l'uso improprio di carburante e quello di vetture in precario stato di efficienza » (208).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Conferma dell'assegnazione di un disegno di legge di conversione a Commissione in sede referente e modifica del parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento.

La IX Commissione permanente (Trasporti) ha richiesto che il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla X Commissione permanente (Attività produttive), con il parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della XI, della XIII Commissione, nonché della IX Commissione *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, limitatamente agli articoli 7, 8 e 9, in sede referente, sia invece deferito alla competenza congiunta delle due Commissioni:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia » (597).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, la Presidenza ritiene che debba esser confermata la competenza della X Commissione permanente (Attività produttive) e che il parere « rinforzato » della IX Commissione permanente (Trasporti) sia esteso anche ai commi 7 e 8 dell'articolo 6.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

MARTINAT: « Norme per lo svolgimento e la confisca dei beni dei partiti politici a seguito di condanne penali dei loro segretari nazionali politici o amministrativi » (200) *(Parere della I Commissione)*;

alla VII Commissione (Cultura):

GALILEO GUIDI e BRUNALE: « Norme per il trasferimento ai rispettivi comuni di appartenenza degli istituti di educazione femminili denominati "Conservatori" della Toscana » (552) *(Parere della I, della V e della VI Commissione)*;

alla X Commissione (Attività produttive):

CALZOLAIO ed altri: « Legge quadro in materia di cave e torbiere » (304) *(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XII Commissione)*;

alla XII Commissione (Affari sociali):

MARTINAT ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specifica in medicina generale » (215) *(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione)*;

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: « Modifiche e integrazioni alla legge 5 giugno 1990, n. 135, " Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS " » (609) *(Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione)*;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

UCCHIELLI: « Costituzione di un fondo di solidarietà per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica ai mezzi di trasporto ed ai loro conducenti » (593) *(Parere della I, della V e della IX Commissione)*;

UCCHIELLI: « Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria » (594);

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: « Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 " Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza " » (608) *(Parere della I, della V, della VII, della X e della XI Commissione)*.

Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 17 giugno 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 2 giugno 1994.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-18
Lire 1000